



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI PUGLIA

SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	VENTURA	FRANCESCO SAVERIO	Presidente
☐	GAGLIARDI	VINCENZO	Relatore
☐	DIGIROLAMO	LEONARDO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA 0001

- sull'appello n. 3276/2016
spedito il 08/06/2016

- avverso la sentenza n. 3586/2015 Sez.2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BARI
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI

proposto dall'appellante:

difeso da:

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0142014002 ~~3586/2015~~ IRPEF-ADD.REG. 2006
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0142014003 ~~3586/2015~~ IRPEF-ADD.REG. 2007
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0142014004 ~~3586/2015~~ IRPEF-ADD.REG. 2008
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0142014005 ~~3586/2015~~ IRPEF-ADD.REG. 2009

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 3276/2016

UDIENZA DEL

10/05/2017 ore 09:00

N° 2373/2017

PRONUNCIATA IL:

10-05-2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11 LUG. 2017

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
PELLEGRINO Michela

FATTO E DIRITTO

L'Ufficio- Agenzia delle Entrate notificava al sig. _____, esercente l'attività di -
" nn. 4 avvisi di accertamento.

I suddetti atti impositivi venivano definiti con l'accertamento in adesione ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 218 del 1997 con la sottoscrizione dei relativi atti impositivi:

La Parte non ottemperava al versamento di tutte le rate prescritte.

L'Ufficio, pertanto, in considerazione degli omessi versamenti delle rate successive entro le scadenze previste, ha proceduto all'iscrizione a ruolo degli importi residui, a titolo di d'imposte per le singole annualità interessate (dal 2006 al 2009), oltre sanzioni ai sensi del comma 3-bis all'articolo 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997 e relativi interessi.

A seguito della predetta iscrizione a ruolo, scaturiva la cartella di pagamento n. C-0142014 _____ de qua, per € _____, notificata in data 20 ottobre 2014.

Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari il sig.

impugnava la predetta cartella di pagamento limitatamente all'applicazione delle sanzioni del 60%, prevista in misura doppia dal comma 3 bis dell'articolo 8 del D.Lgs. 218 del 1997; precisava il ricorrente che a causa dell'impossibilità di far fronte al pagamento delle rate vi era stata la revoca del beneficio della rateizzazione, con conseguente iscrizione al ruolo dell'intero debito residuo maggiorato delle sanzioni pari al 60%, pur in assenza di dolo; inadempimento dovuto alla grave crisi economica che ha colpito il settore dell'edilizia, con il riconoscimento dell'esimente della forza maggiore, e chiedeva la disapplicazione delle sole sanzioni.

Si costituiva in giudizio l'Ufficio, per chiedere il rigetto del ricorso, anche sulla considerazione che il Contribuente non si era avvalso del ravvedimento operoso, che consente di sanare la violazione con il pagamento di sanzioni pari al 30%, entro il pagamento della rata successiva.

Con la sentenza n. 3586, la Commissione tributaria provinciale di Bari, Sez. III, ha rigettato il ricorso.

Avverso la precitata sentenza, il contribuente, con atto di appello, ha impugnato la sentenza prima indicata, in base all'erroneità della motivazione, rilevando che da essa non emerge quale sia lo stato di illegittimità in cui versa l'imprenditore.

Chiede quindi, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere l'appello, riconoscendo la disapplicazione delle sanzioni al 60% ex art. 13 D. Lgs. 471/97, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

L'Ufficio si costituisce in giudizio con controdeduzione all'appello.

Secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza (Cassazione, sentenza n. 8352 del 2015), la scelta di non pagare le rate successive dell'atto impositivo definito, prova il dolo; i motivi della scelta non lo escludono, poiché l'oggettiva impossibilità di adempiere può avere rilevanza solo se dovuta a causa di forza maggiore che, come noto, esclude la *suitas* della condotta, che è la "vis cui resisti non potest, a causa della quale l'uomo "non agit sed agitur e lo stato di illegittimità è il mero omesso versamento.

Il comma 3-bis dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997 (aggiunto dall'articolo 23 del D.L. n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 111 del 2011), inoltre, stabilisce che: In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione o ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, applicata in

misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

Nel caso in esame la Parte non si è avvalsa dell'istituto del ravvedimento operoso, per cui l'Ufficio ha provveduto all'iscrizione a ruolo delle rate successive scadute, applicando la sanzione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997 (aggiunto dall'articolo 23, comma 17, del D.L. n. 98 del 2011 convertito, con modificazione, nella Legge n. 111 del 2011 applicabile alla fattispecie ratione temporis).

L'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 159, ha modificato tra l'altro la disciplina dei versamenti - in unica soluzione o in forma rateale - delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate.

Il citato decreto legislativo infatti, ha innovato le modalità di pagamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, di cui al predetto articolo 8 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, ma ha mantenuto la previsione secondo cui, ai fini del perfezionamento dell'accertamento con adesione, il versamento delle somme dovute è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7 del medesimo D.Lgs. n. 218 del 1997.

La novità riguarda il numero delle rate fruibile al di sopra di un certo importo.

In particolare, se le somme dovute superano gli € _____ il numero massimo di rate è elevato da 12 a 16, restando invece invariato il numero di rate ammesse per la rateazione di importi inferiori o uguali a tale soglia.

La disciplina degli inadempimenti in tema di pagamento (in unica soluzione e in forma rateale) delle somme dovute a seguito degli atti definiti, è stata sistematizzata ed inserita in un unico articolo, ossia nell'articolo 15-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 159 del 2015, rubricato "Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate".

Al menzionato articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1971, infatti, fanno rinvio:

- l'articolo 3-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 462 del 1997 in materia di rateazione a seguito di comunicazione degli esiti;
- l'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. n. 218 del 1997 in materia di rateazione a seguito di atto di adesione.

Il medesimo articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973, in adesione ai criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 5, lettera d), della legge delega n. 23 del 2014, contiene tra l'altro, la disciplina del lieve inadempimento, che ricorre ogni qualvolta ritardi di breve durata ovvero errori di limitata entità nel versamento delle somme dovute non comportano per il Contribuente la perdita dei benefici e quindi, a seconda dei casi, non precludono il perfezionamento degli istituti definitivi, né determinano la decadenza dalla rateazione (cfr. circ. n. 17/E del 29 aprile 2016).

Per tutti i motivi esposti l'Ufficio chiede il rigetto dell'appello proposto dalla Parte e, conseguentemente, la condanna alle spese di giudizio.

La Commissione osserva:

L'appellata sentenza rigettava il ricorso proposto dal _____, motivando la debenza della sanzione sul presupposto che il contribuente versava in una situazione di illegittimità, senza motivare quale.

La motivazione addotta, fa riferimento ad uno stato di illegittimità del ricorrente che costituisce condizione presupposta per cui non può essere invocata la causa di forza maggiore per il pagamento di una rata che ha comportato la decadenza dal beneficio della rateazione.

Dalla motivazione della sentenza, non emerge quale sia lo stato di illegittimità in cui versa l'imprenditore.

fy 3/4

La chiamata semplice difficoltà di pagamento, non è stata assolutamente valutata.

Dalla motivazione della sentenza non si evince in base a quali valutazioni lo stato di crisi è riconducibile ad una semplice difficoltà di pagamento.

La grave crisi finanziaria in cui versa l'imprenditore è dovuta a fatti indipendenti dalla volontà e capacità dell'imprenditore.

A conferma della circostanza che il comportamento del ricorrente è incolpevole non va trascurato la riduzione delle sanzioni introdotta con il D.Lgs. n. 158 del 24 settembre 2015 e la possibilità di riammissione al beneficio della rateazione previsto dalla Legge di stabilità 2016 relativamente alle imposte dirette per i contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 versando entro il 31 maggio la prima delle rate scadute.

"Tali interventi legislativi danno la misura che il comportamento dell'appellante è stato assunto anche da altri imprenditori attanagliati dalla crisi..."

Allo stato degli atti, quindi, non è dato rilevare elementi di certezza sui quali fondare quelle prove che possono indurre questo Collegio a ritenere totalmente fondate le conclusioni dell'Ufficio.

L'accoglimento parziale dell'appello e l'esistenza di un dibattito dottrinario e giurisprudenziale sull'argomento, giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

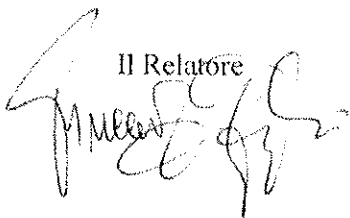
P. Q. M.

Accoglie parzialmente l'appello del contribuente, disponendo a carico dell'Ufficio, la rideterminazione delle sanzioni ex Decreto Legislativo n. 158/2015.

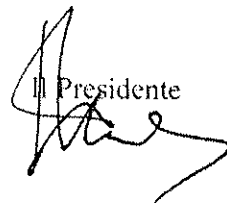
Spese di giudizio, interamente compensate per i due gradi di giudizio.

Bari, 10/05/2017

Il Relatore



Il Presidente



La. H